



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA

ORDINANZA N° 59 /2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

VISTI: gli artt. 30, 62, 63, 71, 75, 79, 80, 81 e 82 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 64 del regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

VISTA: la propria ordinanza n°08/98 emanata in data 05/03/1998;

VISTA: la propria ordinanza n°10/08 emanata in data 28.02.2008;

VISTA: la propria ordinanza n°121/11 emanata in data 09.11.2011;

VISTA: la propria ordinanza n°72/13 emanata in data 07.10.2013;

VISTO: il verbale di riunione tenutasi in data 02 del mese di luglio 2019;

RITENUTO: necessario razionalizzare l'ormeggio delle imbarcazioni nel Porto di Acitrezza del Comune di Aci Castello, alla luce delle attuali esigenze dell'utenza tenendo conto della normativa in materia di sicurezza della navigazione;

ORDINA

Articolo 1 - Campo d'applicazione

Le norme contenute nella presente ordinanza si applicano nel porto di Acitrezza di seguito definito.

Per "porto" si intende il complesso delle banchine destinate all'ormeggio e delle acque racchiuse dai moli più esterni come meglio individuate nella allegata planimetria che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - L'individuazione degli accosti

All'interno del porto di Acitrezza sono individuate le seguenti banchine e relativi posti d'ormeggio, così come riportate nella allegata planimetria:

- Darsena Porto vecchio;
- Molo Nord;
- Molo Sud;
- Pennello Frangiflutti Molo Sud;
- Molo ovest
- insenature.

Articolo 3 - Norme di comportamento — Obblighi e divieti

Nelle acque portuali è vietato

- a) affondamento di corpi morti;
- b) la posa di gavitelli o boe se non espressamente autorizzati;
- c) esercitare la pesca con qualsiasi attrezzo;
- d) lavare le reti o altri attrezzi per la pesca nonché il pescato e l'esca;
- e) la sosta senza che l'unità non abbia una copertura assicurativa;
- f) la sosta di unità da pesca senza che abbia la licenza da pesca in corso di validità;
- g) l'ancoraggio e la sosta nello specchio acqueo antistante gli scali di alaggio;
- g) l'ingresso e la sosta di unità da diporto superiori ai 18 mt di lunghezza f.t.;

Nelle banchine del Porto e vietato:

- a) l'accesso e la sosta dei veicoli all'infuori della zona in concessione al Comune di Aci Castello, e comunque ad una distanza non inferiore ai 6 mt. dal ciglio banchina;
La predetta area di sosta in concessione, verrà disciplinata con separato provvedimento dal Concessionario;
- b) depositare qualsiasi tipo di materiale od attrezzature;
- c) la sosta di unità ed imbarcazioni;
- d) accensione di fuochi se non espressamente autorizzati;
- e) in via eccezionale e consentita la sosta temporanea ai veicoli all'interno del molo sud per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco attrezzature di bordo e/o pescato.

Articolo 4 - Disposizioni generali

- Nel Porto di Acitrezza, lungo le banchine è vietato porre unità in disarmo o in stato di abbandono;
- In via eccezionale, il disarmo è consentito alle unità da pesca e traffico previa autorizzazione dell'Autorità Marittima con obbligo dei proprietari di garantirne la sorveglianza secondo modalità e tempistica predisposta di volta in volta dall'Autorità Marittima;
- sulle banchine del porto di Acitrezza, il limite massimo di velocità consentito è di 10 Km/h;
- al molo nord giusta ordinanza n°121/2011 a partire dalla radice e per tutta la sua estensione è vietata la sosta e il transito di veicoli;
- al molo sud giusta ordinanza n°121/2011 emanata in data 09.11.2011 è vietato il transito di autoveicoli aventi massa superiore a 3,5 tonn.;
- giuste ordinanze n°08/98 e 121/2011 emanate rispettivamente il 05.03.1998 e 09.11.2011 sul pennello esistente sul molo nord, continua il divieto di sosta e transito di veicoli e persone;
- La circolazione veicolare ed il transito pedonale nell'ambito portuale sono consentiti soltanto con condizioni meteomarine favorevoli;
- Il Comune di Aci Castello dovrà disporre appositi cartelli monitori indicanti i divieti e gli estremi della presente Ordinanza;

Articolo 5 - Individuazione degli accosti

MOLO NORD

Al molo nord a partire dalla testata, nei primi 35 (cinquanta) metri possono ormeggiarsi unità da pesca di stazza lorda fino alle 30 (trenta) tonnellate.

Negli ultimi 15 metri di detta parte di molo, possono ormeggiarsi anche unità destinate al trasporto passeggeri di adeguato pescaggio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (**legenda 1).**

Sempre sul molo nord **nei primi 15 metri ad est e a ovest del pennello** in corrispondenza del distributore di carburante, è consentito l'ormeggio esclusivamente alle unità impegnate nelle operazioni di bunkeraggio (**legenda 3).**

Inoltre, sul suddetto pennello, giuste ordinanze n°08/98 e 121/2011 emanate rispettivamente il 05.03.1998 e 09.11.2011, continua il divieto d'ormeggio di natanti ed

imbarcazioni in genere, inoltre nello specchio acque portuale circostante detto "Pennello", per una distanza di 5(cinque) metri dallo stesso, è altresì vietata la navigazione nonché la sosta di natanti ed imbarcazioni in genere. **(legenda 2).**

Il rimanente tratto di molo nord e così disciplinato: a partire dalla radice **nei primi 70 metri** e consentito l'ormeggio di unità da pesca, **nei successivi 40 mt** è consentito l'ormeggio di unità da diporto. **(legenda 5)**

Il rimanente tratto di molo **fino ad una distanza di 15 metri dal pennello**, e destinato ad unità da pesca superiore a 10 TSL ed inferiore a 30 TSL. **(legenda 4)**

MOLO SUD

L'ormeggio presso il pennello frangiflutti del Molo sud, a partire dalla testata i primi 15 metri è riservato alle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera ed altre unità di Stato, nei restanti 20 metri l'ormeggio è consentito ad unità da pesca per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e/o scarico **(legenda 6).**

Il molo Sud, per i primi 50 metri è destinato, prioritariamente all'ormeggio delle unità da pesca di tonnellate di stazza lorda superiore alle 30 (trenta) ed inferiori alle 45 (quarantacinque), iscritte nei RR.NN.MM. e GG. di Aci Castello o alle unità autorizzate alla pesca mediterranea iscritte nel compartimento Marittimo di Catania e proprietario/armatore residenti nel Comune di Aci Castello.

Nella suddetta parte di banchina, potranno ormeggiarsi inoltre, qualora ci fosse spazio disponibile, unità da pesca inferiore alle 30 TSL iscritte nei RR.NNMM. e GG di Aci Castello,.

I successivi 15 metri di banchina sono destinati all'ormeggio di **unità destinate al diving** e all'unità **spazzamare di proprietà dell'Area marina Protetta** **(legenda 8).**

Nel rimanente tratto di banchina, **i primi 10 metri** sono destinati all'ormeggio di unità destinate al trasporto passeggeri. **(legenda 9)**

I restanti 20 metri di detta banchina saranno riservati i primi 12 metri all'ormeggio delle unità di proprietà dell'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi" (Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio) e unità del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera ed altre unità di Stato **(legenda 9)**, i successivi 8 (otto) metri sono destinati all'ormeggio di unità da pesca che effettuano pesca/turismo **(legenda 10).**

MOLO OVEST

Il molo ovest compreso tra la radice del molo sud e lo scivolo d'alaggio pubblico è destinato a strutture asservite alla nautica da diporto.

Nelle insenature, contrassegnate nell'allegata planimetria, che fa parte integrante della presente ordinanza, dalle lettere (a), (b) e (c), ad esclusione dei primi 3 metri a partire dagli scivoli esistenti, è consentito l'ormeggio di piccole unità da diporto inferiore ai 6 metri.

Articolo 7 - Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Articolo 8 - Sanzioni

La presente Ordinanza, che entra in vigore il 31-10-2019
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, verranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare

Articolo 9

L'amministrazione Marittima rimane comunque, Manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, derivanti dall'inosservanza delle disposizioni predette.
E' abrogata l'ordinanza n°72/13 emanata 19.09.2013, nonché qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente regolamento.

Catania, li 30-09-2019

IL COMANDANTE
A.I. (CP) Gasparino MARTINEZ



Apelegato
Ape'ordinanza
n° 1201



0 125 25 50 Met



